

N. R.G. 5446/2015



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SESTA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **5446/2015** promossa da:

**LIBORIA** (c. f.

**MAURO** (c. f.

**MARIA** (c. f.

**LUCA** (c. f.

tutti con il patrocinio dell'avv.

e pertanto presso il domicilio telematico del

- parte attrice -

nei confronti di

**IW BANK S.P.A IN FORMA ABBREVIATA IWB S.P.A.** (c. f. con il  
patrocinio dell'avv. **ASTOLFI ANDREA** e dell'avv. **MELPIGNANO PATRIZIO**,  
domiciliata in **VIA LARGA, 8 20122 MILANO** presso lo studio dei difensori;

e di

**GERLANDO** (c. f.

contumace

- parti convenute -

**Conclusioni di parte attrice**

Riservata ogni altra azione, ragione e deduzione



*Contrariis rejectis* e senza accettazione del contraddittorio su alcuna nuova e/o tardiva domanda e/o eccezione e/o istanza avversaria,

Voglia Il Giudice Unico del Tribunale Ill.mo,

NEL MERITO

● Accertata la loro responsabilità per quanto ai fatti dedotti in narrativa, dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in via solidale e/o alternativa tra loro, a pagare:

-€ 108.000,00 alla sig.ra Liboria;

-€ 113.500,00 al sig. Mauro;

-€ 85.000,00 alla sig.ra Maria;

-€ 50.100,00 al sig. Marchi Luca,

corrispondenti alle differenze fra i rispettivi “ *investimenti* ” e “ *rientri* ” descritti in atti, oltre agli interessi dal dovuto al saldo, ed oltre all’importo di € 10.000,00 cadauno a titolo di danni non patrimoniali subiti, o somme maggiori o minori che il Giudice riterrà di giustizia, anche in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.

● Ordinare ai convenuti, in via solidale e/o alternativa tra loro, di pubblicare a loro spese l’emananda sentenza in una o più testate giornalistiche, radiofoniche, televisive a carattere nazionale e/o in siti internet *ex art.* 120 c.p.c., ovvero in forza di altra norma ritenuta applicabile.

IN OGNI CASO

● Con il favore degli onorari e delle spese di causa.

Con osservanza.

### Conclusioni di parte convenuta

- in via principale respingere le domande tutte avanzate nei confronti di IW Bank Spa, siccome infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni già esposte in atti;

- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande attoree, ridurre, in base a quanto dovesse risultare dal giudizio, la misura del risarcimento dovuto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227, comma 1, cc.

**In ogni caso**, con vittoria delle spese e compensi di causa

**In via istruttoria** la difesa di IW Bank insiste per l’esecuzione di idonea **CTU sui sistemi della banca** e sui computer usati negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 dai signori Liboria

Mauro

Maria

e Luca

e Gerlando

che, previo



eventuale sopralluogo e disamina di ogni documentazione l'uopo utile e necessaria presso IW Bank o presso terzi, accerti l'invio da tali sistemi delle comunicazioni email prodotte sub docc. 15 e 20 all'indirizzo liboria.alba@hotmail.it, docc. 16 e 21 all'indirizzo mauroacc59@gmail.com e docc. 17 e 22 all'indirizzo gmail.com, oltre alla presenza nei medesimi sistemi delle conversazioni telefoniche contenute nel CD rom prodotto sub doc. 30 IW Bank. Si insta, inoltre, perché a mezzo di CTU l'Ill.mo Tribunale accerti se i bonifici partiti dai conti oggetto di causa verso gli altri conti di cui erano titolari gli attori presentino un net-id comune a quello utilizzato per l'esecuzione di numerosi bonifici verso terzi oggetto di contestazione.

In considerazione dell'insinuazione degli attori al passivo del fallimento Technical & Trend Srl (docc. 33/35) si insiste, inoltre, perchè l'Ill.mo Tribunale voglia ordinare ex art. 210 cpc al curatore del fallimento di produrre la documentazione attestante i riparti eseguiti, oltre all'ultima relazione semestrale ex art. 33 ult. comma LF.

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. Liboria ROCCORUZZO, Mauro Maria e Luca hanno agito in giudizio per chiedere la condanna di IW BANK s.p.a. e di Gerlando al pagamento in loro favore rispettivamente di € 108.000,00, € 113.500,00, di € 85.000,00 e di € 50.010,00, oltre interessi dal dovuto al saldo, corrispondenti alla perdita patrimoniale patita per la mancata restituzione degli importi consegnati a Gerlando per l'investimento in *forex* tramite la società TECHNICAL & TREND GLOBAL FINANCIAL SERVICE s.r.l. e gestiti tramite conti corrente aperti presso l'istituto di credito convenuto, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale patito per effetto della truffa posta in essere da Gerlando quantificato equitativamente per ciascuno degli attori in misura corrispondente ad € 10.000,00 ed alla pubblicazione della sentenza su uno o più giornali, radio, televisioni o siti internet a diffusione nazionali a norma dell'art. 120 c.p.c.
2. A fondamento delle domande proposte gli attori hanno allegato di aver consegnato a Gerlando perché li investisse in *forex* e su consiglio di Francesca



GENOVESE che aveva loro rappresentato l'opportunità di certi guadagni, complessivi

- a. €158.000 quanto a Liboria ROCCORUZZO,
- b. € 145.000 quanto a Mauro
- c. € 85.000,00 quanto a Maria ed
- d. € 50.100,00 quanto a Luca

Il capitale consegnato e mai investito, siccome utilizzato dalla società per realizzare una truffa secondo il c.d. "schema Ponzi", è stato solo parzialmente restituito per

- e. €50.000 quanto a Liboria ROCCORUZZO,
- f. € 31.500 quanto a Mauro ed
- g. € 61.000 quanto a Maria
- h. senza che nulla venisse corrisposto, invece, a Luca

(cfr. estratti conto e riepiloghi dei quali ai doc. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 e pag. 6 e 7 dell'atto di citazione quanto al riferimento delle specifiche disposizioni considerate).

In particolare Gerlando avrebbe imposto agli attori di utilizzare conti correnti di IW BANK s.p.a. per il conferimento del capitale da investire, conti che sarebbero poi stati movimentati esclusivamente dalla TECHNICAL & TREND GLOBAL FINANCIAL SERVICE s.r.l. in forza del contratto di consulenza concluso tra le parti (cfr. bozza di cui al doc. 20). Secondo le rassicurazioni fornite da su tali conti TECHNICAL & TREND GLOBAL FINANCIAL SERVICE s.r.l. avrebbe versato le plusvalenze degli investimenti, già tassati mediante ritenuta alla fonte, per poi disporre giroconto verso i conti personali degli attori su richiesta ovvero a scadenza.

Gli attori hanno quindi dedotto la responsabilità del convenuto per le restituzioni e/o il risarcimento dei danni patrimoniali ed il risarcimento dei danni non patrimoniali direttamente provocati mediante la truffa realizzata, nonché la responsabilità di IW BANK s.p.a. per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per aver concorso a rendere possibile la truffa realizzata da non verificando adeguatamente la clientela a norma dell'art. 18 d.lgs. 231/2007, controllo che avrebbe dovuto essere ancora più pregnante in forza della conclusione dei contratti a distanza a norma dell'art. 28 del medesimo decreto legislativo, nonché per aver omesso un costante ed effettivo monitoraggio sulle



operazioni realizzate tramite i conti corrente in violazione dell'art. 41 d.lgs. 231/2007 che prevede l'obbligo di segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria le c.d. operazioni anomale, nonché per non aver adottato adeguati sistemi di controllo rafforzato per verificare che le operazioni realizzate fossero state poste in essere dagli effettivi titolari del conto corrente in violazione degli artt. 5 e 8 del d.lgs. 11/2010.

3. Gerlando benchè abbia ricevuto il 28.1.2015 la notificazione dell'atto di citazione eseguita a norma dell'art. 140 c.p.c., non si è costituito né è comparso ed è stato, pertanto, dichiarato contumace all'udienza del 19.5.2015.
4. IW BANK s.p.a. si è tempestivamente costituita, contestando la fondatezza delle domande attoree delle quali ha domandato il rigetto anche a norma dell'art. 1227, comma 2, c.p.c., domandando in via subordinata la riduzione del risarcimento del danno che fosse accertato come dovuto per effetto della condotta gravemente imprudente degli attori a norma dell'art. 1227, comma 1, c.c.
5. In particolare la convenuta IW BANK ha documentato di aver concluso i contratti di conto corrente con gli attori (doc. 3 e 5 quanto a ROCCORUZZO, doc. 7 e 9 quanto ad doc. 11 e 13 quanto a e mediante procedura *standard* che prevede la compilazione di *form on line* (doc. 2), l'invio di comunicazione all'indirizzo *email* o di *sms* ai recapiti indicati in sede contrattuale di conferma dell'attivazione del servizio, l'invio della documentazione contrattuale a mezzo posta all'indirizzo indicato come di residenza, da restituire firmati - unitamente a copia del documento di identità e del codice fiscale (doc. 3, 7 e 11) - alla convenuta, ricezione alla quale fa seguito la verifica *de visu* del cliente ovvero tramite bonifico eseguito da conto corrente acceso presso istituto di credito ove il cliente è stato precedentemente riconosciuto ai fini antiriciclaggio (e con indicazione del codice "ref" indicato in ciascun contratto di conto corrente cfr. doc. 2, 4, 8 e 12) ed, infine, l'invio per posta, mail o sms dei PIN necessari per l'accesso al conto ed con separata missiva l'invio tramite posta del dispositivo elettronico per l'accesso al conto (c.d. *token*, doc. 18; 19, 25, 27).

La convenuta ha quindi contestato di aver correttamente adempiuto all'obbligo di adeguata verifica della clientela ed evidenziato la carenza di legittimazione degli attori a sollevare alcuna contestazione a norma degli artt. da 10 a 14 del d.lgs. 231/2007 (siccome legittimata sarebbe in via esclusiva la pubblica amministrazione



ed il danno non sarebbe, in ogni caso, frutto della concretizzazione del rischio a tutela del quale sono previste tali disposizioni) ed ha allegato non solo di aver regolarmente inviato gli estratti conto tramite il sito internet a norma dell'art. B12 delle condizioni generali di contratto (doc. 6) senza ricevere alcuna contestazione ma di aver chiamato più volte gli attori per verificare l'effettiva volontà di registrare bonifici in uscita senza che venisse mai confermata alcuna anomalia (doc. 30).

La convenuta ha infine contestato anche la quantificazione del danno patrimoniale patito compiuta dagli attori che non terrebbe conto dei bonifici eseguiti in favore di assicurazioni a loro intestate, dei bolli, degli addebiti di RID dei costi di invio del token e dei saldi attivi di conto corrente (come analiticamente individuate a pag. 26 della comparsa di costituzione), per un importo massimo di € 106.226,11 per la sig.ra ROCCORUZZO, di € 113.140,95 per \_\_\_\_\_ di € 133.266,98 per \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ cointestatari di unico conto.

6. In corso di causa è stato esperito tentativo di mediazione con esito negativo.
7. La causa è stata istruita documentalmente e mediante assunzione di prova testimoniale e di interrogatorio formale tanto nei confronti di Gerlando quanto di tutti gli odierni attori.
8. Le domande degli attori devono essere accolte nei confronti di Gerlando nei \_\_\_\_\_ di seguito precisati.
9. L'istruttoria orale svolta ha confermato che gli attori ROCCORUZZO e \_\_\_\_\_ e successivamente \_\_\_\_\_ nell'ambito dell'apporto amicale con Maria Francesca GENOVESE, hanno fatto conoscenza del convenuto Gerlando \_\_\_\_\_ il quale aveva loro promesso, a fronte di investimento da lui gestito tramite la società TECHNICAL & TREND GLOBAL FINANCIAL SERVICE s.r.l. della quale era presidente, guadagni certi e significativi con un possibile rischio limitato al 15% del capitale investito, in massima parte ammortizzato dai grandi guadagni promessi (cfr. testimonianza GENOVESE del 18.10.2017, testimonianza Stefano GAMBINO e Salvatore \_\_\_\_\_ del 9.11.2006 sui capitoli da 28 a 32). Nell'investimento veniva coinvolto dalla madre Maria \_\_\_\_\_ anche Luca \_\_\_\_\_ (cfr. testimonianza Salvatore \_\_\_\_\_ già richiamata).
10. \_\_\_\_\_ ha quindi descritto e definito per attori le modalità dell'investimento: gli attori avrebbero aperto apposito conto corrente per la gestione degli investimenti con IW BANK s.p.a. ed avrebbero versato su tali conti, tramite bonifico il capitale



da investire; sui conti corrente sarebbero poi state accreditate le plusvalenze degli investimenti compiuti al netto delle imposte ritenute alla fonte, poi girocontate sui conti personali degli attori mentre anche tramite Maria GENOVESE, avrebbe fornito rendicontazione periodica a richiesta degli investitori (cfr. testimonianza GENOVESE su capitolo 32, 33 e 39, testimonianza di GAMBINO sul capitolo 39 e testimonianza di sul capitolo 39).

11. ottenuta la disponibilità ad operare sui conti correnti intestati agli attori come allegato dagli stessi attori e confermato dalle prove assunte (cfr. testimonianza GENOVESE su capitolo 33, cfr. s.i. rese da alla Guardia di Finanza il 25.3.2011 doc. 33 attori), utilizzava gli stessi per disporre pagamenti nei confronti di altri clienti al fine di ripianare perdite da loro subite in investimenti compiuti con esito negativo ovvero fare fronte a richieste di riscatto totale o parziale degli investimenti compiuti da precedenti clienti e, successivamente, al fine di simulare plusvalenze relative agli investimenti in *forex* mai effettivamente compiuti (cfr. s.i. rese da alla Guardia di Finanza il 25.3.2011 e fogli 5 e 6 sommarie informazioni del 1.4.2011 doc. 33 attori).

Gli attori, pertanto, a fronte del versamento sui conti corrente gestiti da delle somme indicate, ottenevano restituzioni solo parziali.

Della gestione esclusiva di addebiti ed accrediti sui conti corrente intestati agli attori da parte di deve essere desunta prova dalla mancata partecipazione del convenuto all'interrogatorio formale sul capitolo 37 di parte attrice, a norma dell'art. 232 c.p.c., da leggere nel contesto della truffa rappresentata alla Guardia di Finanza dallo stesso attore, potendosi agevolmente individuare gli attori nel portafoglio di clienti riferibili a Francesca GENOVESE anche gli odierni attori (cfr. verbali di sommarie informazioni già richiamati, pag. 5 ss.).

Di conseguenza, dimostrati mediante gli estratti conto prodotti tutti i versamenti eseguiti sui conti corrente riferibili a ciascuno degli attori

- a. per € 158.000,00 quanto a ROCCORUZZO (doc. 4), anche tenuto conto di quelli eseguiti tramite provvista fornita da conto cointestato con soggetto terzo rispetto al presente giudizio a norma dell'art. 1854 c.c.,
- b. per € 145.000,00 quanto ad (doc. 10)
- c. per € 85.000,00 quanto a (doc. 15)
- d. per € 50.100,00 quanto a (doc. 15)



e tenuto conto degli accrediti eseguiti mediante giroconti in loro favore, oltre che del saldo positivo dei conti corrente loro intestati presso IW BANK s.p.a., nella disponibilità giuridica degli attori e degli addebiti derivanti da spese di tenuta conto e bolli, di invio dei *token* e per la domiciliazione di RID, corrispondenti a costi sostenuti in ogni caso negli interessi degli attori, per

- e. € 50.000,00 ed € 228,00 per bolli ed € 255,89 per saldo positivo di conto corrente quanto alla sig.ra ROCCORUZZO;
- f. € 31.500,00 ed € 65,55 per bolli, € 265,50 per RID, € 25,00 per invio di ulteriore *token* per
- g. € 61.000,00 per
- h. € 114,00 per bolli ed € 52,65 quale saldo attivo di conto per MACRI' e

il danno patrimoniale per la truffa subita dagli attori ammonta a:

- i. € 107.516,11 quanto a Liboria ROCCORUZZO;
- j. € 113.143,95 quanto a Mauro
- k. € 84.916,68 per Maria
- l. € 50.016,68 per Luca

oltre interessi legali dal 24.3.2011 (prima delle date alle quali gli attori hanno riferito, con i documenti prodotti al n. 1 degli allegati alla citazione, la consapevolezza della truffa perpetrata ai loro danni) sino al saldo effettivo, da computare al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dal 28.1.2015 e sino al saldo effettivo.

Tenuto, inoltre, conto del turbamento certamente patito in conseguenza dell'illecito commesso in loro danno, anche a norma dell'art. 185 c.p. e dell'art. 2059 c.c. a ciascuno degli attori spetta ulteriore risarcimento determinato in via equitativa in misura corrispondente ad € 2.000,00 oltre interessi da computare al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dal 28.1.2015 e sino al saldo effettivo.

12. Le domande degli attori nei confronti di IW BANK s.p.a. devono, invece, essere rigettate siccome infondate.

13. L'istruttoria svolta ha dimostrato che tutti gli attori hanno consapevolmente, anche per mero disinteresse (cfr. interrogatorio formale Luca sul capitolo 19), acconsentito, mediante consegna personale delle credenziali di accesso al conto corrente *on line* (come può ritenersi indirettamente dimostrato alla luce della



testimonianza di GENOVESE sul capitolo 37 e dal contenuto della telefonata di cui al documento 30 di parte convenuta certamente riferibile ad \_\_\_\_\_ ovvero indicazione dell'indirizzo della TECHNICAL & TREND GLOBAL FINANCIAL SERVICE s.r.l. come proprio ai fini della consegna delle credenziali di accesso al conto (allegazione riferibile a Liboria ROCCORUZZO), secondo gli accordi pacificamente intercorsi con Gerlando \_\_\_\_\_ a che tutta la movimentazione sui conti corrente loro riferibili accessi con IW BANK s.p.a. fosse gestita autonomamente e senza possibilità di controllo alcuno da parte degli attori, da Gerlando \_\_\_\_\_ per conto della TECHNICAL & TREND GLOBAL FINANCIAL SERVICE s.r.l.

14. Gli attori lamentano in questa sede che l'istituto di credito convenuto non abbia adeguatamente verificato la loro identità in sede di stipulazione del contratto di conto corrente a norma degli artt. 18 e 28 del d.lgs. 231/2007, nonché di verificare il loro consenso ai pagamenti eseguiti tramite i loro conti corrente a norma dell'art. 5 ed 8 del d.lgs. 231/2007, omettendo di verificare la assenza di anomalie sull'operatività dei conti a norma dell'art. 41 del d.lgs. 231/2007, senza tuttavia considerare di aver consapevolmente scelto, assieme al \_\_\_\_\_ nella stessa prospettazione attorea, di stipulare contratti di conto corrente affinché fossero poi gestiti e movimentati da quest'ultimo senza alcuna possibilità di verificarne la movimentazione da parte degli attori.
15. Tutte le contestazioni relative alla mancata adozione di cautele, da parte dell'istituto di credito convenuto, atte a verificare l'identità dei contraenti al momento della stipulazione del contratto appaiono, pertanto, irrilevanti ai fini di fondare alcuna responsabilità dell'istituto di credito convenuto, per gli effetti dei quali all'art. 1227, comma 1, c.c. poiché appare evidente come sia stata la consapevole scelta degli attori di stipulare dei contratti di conto corrente al solo fine di farne gestire la movimentazione al \_\_\_\_\_ ad aver consentito a quest'ultimo di operare sui loro conti.
16. Quanto, poi alle contestazioni relative alla mancata adozione di strumenti atti a verificare la sussistenza del consenso del pagatore all'esecuzione di una determinata operazione di pagamento ovvero alla mancata segnalazione delle operazioni anomale, deve rilevarsi come, anche in questo caso, la condotta gravemente imprudente degli attori abbia concorso in modo determinante a provocare il danno,



tanto da escluderlo integralmente per gli effetti dei quali all'art. 1227, comma 2, c.c.

Invero gli attori avrebbero potuto evitare completamente il prodursi del danno semplicemente conservando la possibilità di verificare l'andamento dei conti corrente, conservando le credenziali necessarie per la visione dei propri estratti conto, come normale diligenza, oltre che le specifiche disposizioni contrattuali che governano i rapporti di conto corrente con la convenuta (art. A5 doc. 6) avrebbero imposto.

17. Deve rilevarsi, inoltre, come con riguardo alla posizione di Mauro anche l'adozione delle condotte delle quali si lamenta l'omissione da parte della convenuta, non avrebbe portato alcun diverso risultato, poiché allorquando l'attore è stato effettivamente avvisato della giacenza reale sul suo conto (cfr. telefonata doc. 30) quest'ultimo ha nondimeno negato di aver dato a terzi le proprie credenziali per operare sul conto, impedendo il compimento proprio delle verifiche delle quali oggi lamenta l'omissione.
18. In conclusione, costituisce ragione più liquida del rigetto delle domande attoree nei confronti della convenuta IW BANK s.p.a. il concorso colposo degli attori nella produzione del danno lamentato rilevanti a norma dell'art. 1227, comma 1, c.c. con riguardo agli asseriti inadempimenti di obblighi legali gravanti sulla convenuta con riferimento al momento della stipulazione del contratto di conto corrente, e con riguardo a quelli relativi al corso di esecuzione del contratto a norma dell'art. 1227, comma 2, c.c., colpa consistita nell'aver consapevolmente consentito affinché le credenziali di accesso e disposizione sul proprio conto corrente venissero gestite in via esclusiva dal convenuto senza compiere alcuna verifica sull'andamento del proprio conto corrente per oltre due anni.
19. Per tali motivi le domande attoree nei confronti della convenuta IW BANK devono essere rigettate siccome infondate.
20. Le spese seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 in relazione al valore della controversia. Il convenuto sarà, pertanto, tenuto a rifondere le spese di lite in favore degli attori liquidate secondo tali parametri e con aumento del 60% a norma dell'art. 4, comma 2, del DM 55/2014, senza che venga disposta alcuna liquidazione delle spese delle quali non è stata svolta alcuna domanda di ripetizione con la nota spese prodotta in via telematica il 23.12.2019. Gli attori



rifonderanno quelle dovute alla convenuta in base ai parametri medi previsti dal DM 55/2014 in relazione al valore della controversia, senza disposizione di alcun aumento tenuto conto dell'unitarietà delle questioni giuridiche trattate.

## **21. Per questi motivi**

### **il Tribunale di Milano**

#### **in composizione monocratica**

#### **VI sezione civile**

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) in accoglimento delle domande proposte nei confronti del convenuto Gerlando condanna Gerlando al pagamento € 107.516,11 in favore di Liboria ROCCORUZZO, di € 113.143,95 in favore di Mauro di € 84.916,68 in favore di Maria e di € 50.016,68 in favore di Luca oltre interessi legali su tali importi dal 24.3.2011 sino al saldo effettivo, da computare al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dal 28.1.2015 e sino al saldo effettivo;
- 2) condanna altresì Gerlando al pagamento di ulteriori € 2.000,00 ciascuno in favore di Liboria ROCCORUZZO, di Mauro di Maria e di Luca da computare al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dal 28.1.2015 e sino al saldo effettivo;
- 3) rigetta le domande svolte da Liboria ROCCORUZZO, Mauro Maria e Luca nei confronti di IW BANK s.p.a.;
- 4) condanna altresì, Gerlando a rimborsare in favore di Liboria ROCCORUZZO, di Mauro di Maria e di Luca le spese di giudizio, che liquida in complessivi € 21.488,00 per compensi ed € per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
- 5) condanna altresì Liboria ROCCORUZZO, Mauro Maria e Luca in solido, a rimborsare in favore di IW BANK s.p.a. le spese di giudizio, che liquida in complessivi € 13.430,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.

Milano, 7 gennaio 2020

Il giudice

dott. Ambra Carla Tombesi

